ritenere che consentano a ritirarlo, e quindi lo ritiro. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Allora pongo a partito l'articolo 43-*quater*.

(*È approvato*).

Art. 43 *quinquies*.

Il Governo è autorizzato a costruire od a sistemare le strade comunali occorrenti per allacciare alla esistente rete stradale i comuni attualmente isolati in tutte le provincie del Regno, eccettuate quelle di Basilicata, per le quali si è già provveduto con la legge 31 marzo 1904, n. 140, e delle Calabrie, per le quali si provvederà con legge speciale, e quelle di accesso alle stazioni ferroviarie a cui provvede la legge 8 luglio 1903, n. 312. Per i comuni alpestri, ove non risulti la convenienza tecnica ed economica di costruire strade rotabili di allacciamento, si costruiranno strade mulattiere.

A quest'articolo è stato proposto il seguente emendamento sostitutivo:

« Il Governo è autorizzato a costruire o sistemare le strade un tempo intercomunali, per allacciare alle strade esistenti provinciali o di serie, o alle stazioni ferroviarie... (*il resto identico*).

« De Michele-Ferrantelli, Filì-Astolfone, D'Alì, Zaccagnino ».

Onorevole De Michele, insiste?

DE MICHELE-FERRANTELLI. Insisto.

PRESIDENTE. Dall'onorevole Faranda è stato proposto il seguente emendamento sostitutivo:

« Il Governo è autorizzato a costruire od a sistemare le strade comunali occorrenti per allacciare alla esistente rete stradale, qualunque sia la distanza che da questa li separi, i comuni attualmente isolati in tutte le provincie del Regno eccettuate quelle di Basilicata, per le quali si è già provveduto con la legge 31 marzo 1904, n. 140, e delle Calabrie, per le quali si provvederà con leggi speciali.

« Per i comuni alpestri inferiori a duemila abitanti, ove non risulti la convenienza tecnica ed economica di costruire strade rotabili di allacciamento si costruiranno strade mulattiere ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Faranda.

FARANDA. Il mio emendamento è simile a quello presentato dall'onorevole De Michele-Ferrantelli, con una piccola aggiunta, che riguarda i comuni alpestri. Spero che esso potrà essere accettato dal Governo e dalla Camera, perchè non implica nessun aumento di spesa, ma è più che altro un chiarimento alla legge.

Infatti, se si approvasse l'articolo proposto dal Governo, si verrebbe ad un assurdo; perchè in esso si dice che i comuni che sono attualmente isolati, hanno la facoltà di chiedere le strade occorrenti per unirsi ad altri comuni giusta la legge del 1868. Ora è evidente che tornare quarant' anni indietro, quando abbiamo tanti nuovi interessi da sodisfare e tante nuove comunicazioni ferroviarie, sarebbe un voler frustrare lo scopo di questo disegno di legge.

Propongo perciò che il comune attualmente isolato possa unirsi alla stazione ferroviaria od al porto più vicino, qualora ne faccia proposta, invece di andare ad allacciarsi alla esistente rete stradale. Così facendo la finanza dello Stato si avvantaggerebbe. Infatti il comune avrebbe diritto di domandare: due strade, una in forza dell' articolo 43-*quinquies* per unirsi alla esistente rete stradale, e l'altra, dopo ottenuta tale costruzione, per unirsi alla stazione più vicina. I comuni, che non hanno la forza di domandare l'una cosa e l'altra, si accontenteranno di una sola strada; ma fate che questa sia la più conveniente ai loro interessi, fate che sia scelta dall'ente interessato. Mi auguro quindi che il mio emendamento sarà accettato dal Governo.

PRESIDENTE. Anche l'onorevole Zaccagnino con altri deputati ha presentato il seguente emendamento:

« Aggiungere all' articolo 43-*quinquies* dopo le parole: la legge 8 luglio 1903, n 312, le seguenti: saranno considerati isolati anche quei comuni che abbiano un porto omonimo classificato e che comunicando ora con una stazione ferroviaria distante oltre i novanta chilometri possano accedere a una stazione ferroviaria più vicina per raggiungere la quale il tratto di strada a costruire non superi i venticinque chilometri.

« Zaccagnino, Masselli, Giusso, Salandra, Pavoncelli, Castellino ».

L'onorevole Zaccagnino ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ZACCAGNINO. Il concetto, che ha informato il Governo nel presentare l'articolo